

## Modalità d'esercizio

### Impatto acustico

È necessario aver presentato o presentare congiuntamente **valutazione previsione di impatto acustico**, aver ottenuto parere favorevole da parte dell'ARPA, aver ottenuto Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) oppure autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.

### Detenzione di scorte di medicinali veterinari

Prima di presentare la **domanda di registrazione** è necessario possedere o richiedere l'**autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari** all'ATS. È anche possibile richiedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari insieme alla domanda di registrazione per l'avvio dell'attività.

### Fornitura idrica

L'acqua da utilizzarsi nell'attività deve provenire dall'acquedotto pubblico. Se si utilizza l'acqua di un pozzo privato è necessario possedere l'**autorizzazione allo sfruttamento del pozzo** e il **certificato di potabilità dell'acqua**. L'autorizzazione deve essere stata rilasciata dall'ATS **da non più di due anni**.

### Conferimento deiezioni

In base alla disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame sono assimilate alle **acque reflue domestiche**. Se si possiedono deiezioni in concimaia o una fognatura è necessario avere l'**autorizzazione** o aver presentato **dichiarazione** per lo scarico di acque reflue domestiche (**articolo 101 del DLgs n. 152/2006**).

### Esclusione

Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di SCIA al Sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo **non superiore a dieci**.

Qualora il numero di cani e gatti superi detto limite, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al SUAP che può disporre la verifica avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

### Stallo di animali

Per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.

Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.

Lo stallo di animali da affezione presso privati cittadini è subordinato a comunicazione scritta al SUAP che può disporre la verifica avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

Al loro arrivo presso gli stalli e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione, gli animali d'affezione devono essere registrati nell'anagrafe regionale.

### **Trasporto animali**

Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici.

In particolare, il trasportatore deve:

- a)** assicurare una ventilazione e una cubatura adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata;
- b)** utilizzare contenitori idonei e adeguati alla dimensione dell'animale;
- c)** prevedere idonee soste in base alla durata del viaggio.

Gli animali non devono essere lasciati chiusi all'interno dei mezzi di trasporto senza un'adeguata aerazione e in condizioni climatiche che possano metterne in pericolo la salute.

### **Gestione e registrazione animali**

Le modalità di gestione delle diverse forme di rifugi per animali d'affezione e la registrazione degli animali sono disposte dagli **articoli 16, 17, 18 e 19 del RR n. 2 del 2017**.